SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1146-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

e

6ª (Finanze e Tesoro)

(RELATORE BERLANDA)

Comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1980
(V. Stampato n. **2038**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro delle Partecipazioni Statali

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 ottobre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2200) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Come vi è noto, la Camera dei deputati ha negato l'approvazione del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503 con il quale il Governo aveva ripresentato, in un unico provvedimento e riproducendo il testo delle norme già approvate dal Senato, il contenuto dei decreti 3 luglio 1980, n. 288 e 9 luglio 1980, n. 301.

Ciò ha determinato la necessità di regolare, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, i rapporti giuridici e gli effetti degli atti e dei provvedimenti sorti o compiuti sulla base dei citati decreti, al fine di sistemare i rapporti intercorsi fra la pubblica amministrazione e i cittadini, nonchè fra questi ultimi, ripristinando un quadro di certezza nei rapporti giuridici.

A tal fine, il Governo aveva presentato un disegno di legge composto da un unico articolo, mentre la Camera dei deputati ha modificato detto articolo e ne ha approvato altri cinque, allo scopo di disciplinare con maggior chiarezza e completezza gli effetti dei decreti-legge non convertiti; il testo del provvedimento al vostro esame è appunto quello approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1980.

* * *

La mancata conversione del decreto n. 503 ha provocato effetti negativi più sul lato delle entrate (le cui norme erano quelle che avevano incontrato una opposizione meno ampia), che sul lato della spesa (che, invece, era quello che aveva sollevato, in tutti e due i rami del Parlamento, maggiori polemiche e opposizioni).

Se si considerano, infatti, gli effetti che si sono prodotti per le entrate, occorre innanzitutto ricordare che la manovra tributaria impostata nel mese di luglio 1980, sia con il decreto-legge n. 288 che con misure amministrative adottate dal Governo, comportava una previsione di maggior gettito per 3.413 miliardi.

Attualmente le somme incassabili si stimano in 1.798 miliardi e il gettito perduto in 1.615 miliardi, secondo quanto ha precisato il Governo alle Commissioni della Camera il 7 ottobre 1980. Al riguardo, si deve osservare che il gettito perduto è stato indicato con precisione, anche perchè esso costituiva buona parte del contenuto delle norme di legge: si tratta di 350 miliardi di acconti IRPEF, 30 miliardi di ritenute IRPEF sui compensi della cassa integrazione guadagni, 300 miliardi per il mancato incrocio fra dati INPS per i sostituti di imposta e dati fiscali, 100 miliardi di acconti IRPEG, 200 miliardi di acconti ILOR, 300 miliardi per l'anticipazione da parte delle banche dell'imposta sostitutiva, 250 miliardi per minor gettito sull'accorpamento delle aliquote IVA, 50 miliardi per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e 70 miliardi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti.

L'entità del gettito perduto, che risulta dagli importi sopra ricordati (e al netto dei 35 miliardi previsti per l'esenzione sui titoli emessi dagli istituti di credito speciale) ammonta a 1.615 miliardi.

Invece le somme incassabili, sempre secondo le recenti indicazioni del Governo, si stimano in 1.798 miliardi, di cui una parte modesta deriva dalle norme non convertite: 550 miliardi per l'accorpamento delle aliquo IVA, 50 miliardi per l'imposta sugli olii minerali, 16 miliardi per l'imposta sugli spiriti, oltre a 200 miliardi per « recupero di evasione per l'emergere di base imponibile dei sostituti d'imposta e 200 miliardi per recupero evasione IVA (ma quanto può essere considerato vero recupero di evasione e quanto, invece, naturale

incremento di gettito per effetto dell'inflazione?).

Il totale delle somme incassabili è, pertanto, di 1.016 miliardi in base a norme di legge, oltre a una previsione di incassi derivanti da misure di carattere amministrativo: si tratta delle disposizioni concernenti l'abbuono del 25 per cento nel caso di definizione bonaria del contenzioso in materia di imposta di registro, per la quale, nel luglio scorso, il Ministro delle finanze ci parlò di quattro milioni di pratiche in pendenza, e di un prevedibile introito, facilitato dall'abbuono sopra ricordato, di 800 milardi.

Nella sostanza, le entrate sono costituite per la maggior parte dalle previsioni (o dalle speranze) di successo di agevolazioni di carattere amministrativo in tema di imposta di registro, e da « recuperi di evasione » (oppure di incremento naturale di gettito) in tema di IVA e IRPEF.

Se consideriamo, d'altro lato, gli effetti che si sono prodotti per le spese, si deve osservare che l'approvazione dei decreti citati nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980 ha comportato erogazioni per 1.530 miliardi.

Tale importo complessivo si ricava da un documento di lavoro depositato dal Governo durante il dibattito nelle Commissioni riunite della Camera dei deputati, documento che, su richiesta delle Commissioni, i relatori hanno allegato al loro elaborato, sia allo scopo di fornire una più ampia documentazione, che per ovviare — in parte — alla obiezione di quanti giudicavano non corretta la mancata indicazione analitica dei provvedimenti cui si intende dare regolamentazione con il disegno di legge al nostro esame.

Dal documento sopra citato risulta che, in ordine alle spese, sono sorti i seguenti rapporti giuridici o sono stati adottati i seguenti provvedimenti, con riferimento ai sottoindicati articoli del decreto-legge numero 503:

articolo 38: per la fiscalizzazione di oneri sociali si è concretato un debito dello Stato verso l'INPS per circa 800 miliardi.

Circa il periodo di riferimento per la validità ed efficacia degli atti, il regolamento dei rapporti giuridici in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali deve intendersi applicabile al periodo di paga in corso al 30 settembre 1980;

articolo 39: al Mediocredito centrale per contributi negli interessi per i crediti all'esportazione sono stati erogati 20 miliardi;

articolo 41: al fondo di dotazione della Artigiancassa, per operazioni di risconto sono stati erogati 60 miliardi;

articolo 41: all'Artigiancassa per concessione di contributi in conto interessi sono stati erogati 70 miliardi;

articolo 43: alla SACE, sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, sono stati erogati 30 miliardi;

articoli da 58 a 67: per il risanamento del gruppo SIR sono stati erogati 269 miliardi, di cui sono stati prelevati dal conto corrente di Tesoreria solo 50 miliardi.

Le altre somme erogate restano congelate per decadenza delle norme che regolavano l'attività del Comitato di intervento per la SIR;

articolo 69: (conferimento all'IRI per STET) sono stati erogati 400 milardi;

articolo 71: (rifinanziamento ricerca applicata) sono stati stanziati in bilancio 100 miliardi;

il tutto per un totale di 1.530 miliardi.

Nessun effetto, invece, hanno prodotto l'articolo 37 (fondo di 1.500 miliardi per contributi a fondo perduto a carico dello Stato per sostenere programmi di sviluppo), l'articolo 40 (infatti, la già avvenuta erogazione di 500 miliardi per anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per finanziare piccole e medie imprese dovrà essere rimborsata), l'articolo 44 (45 miliardi a favore della Coopercredito), l'articolo 45 (un miliardo a favore dei consorzi per il commercio estero), gli articoli da 46 a 57 (interventi a fa-

vore del Mezzogiorno), l'articolo 68 (conferimento al capitale GEPI), gli articoli da 72 a 77 (interventi nel settore agricolo).

* * *

Circa il contenuto del disegno di legge al nostro esame, è sufficiente una breve illustrazione:

l'articolo 1 conferma la validità e la efficacia degli atti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti in legge, precisando che tale validità ed efficacia è riferita limitatamente agli atti e provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980, e ciò anche per tener conto del parere della Commissione affari costituzionali della Camera;

l'articolo 2 dispone che non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa generale a quei contribuenti IVA che, nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1980 e la data di entrata in vigore della legge al nostro esame, non avessero emesso note di variazione per le aliquote che con la decadenza dei decreti in oggetto risultassero aumentate, fermo restando l'obbligo generale di procedere a liquidazione e versamenti di mposta conformemente alle registrazioni di riferimento;

l'articolo 3 disciplina il trattamento fiscale dei titoli emessi in vigenza dei decreti in oggetto ed in particolare in forza del disposto dell'articolo 20 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503.

Per evitare incertezza di interpretazione, la norma precisa che le agevolazioni fiscali riguardano solo i titoli che siano stati sottoscritti;

l'articolo 4 riconosce il diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi, per quantitativi in deposito al 30 settembre 1980 in quantità superiore a 20 quintali, e disciplina le modalità per ottenere il recupero delle somme;

l'articolo 5 intende risolvere con equità i problemi aperti con la mancata approvazione dell'aumento dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, precisando le modalità per i rimborsi, per la eventuale compensazione con imposte ancora dovute, per la autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione da imposta di fabbricazione, per le esportazioni effettuate dal 3 luglio al 30 settembre 1980, per le differenze da corrispondere a conguaglio per i contrassegni di Stato.

* * *

Le Commissioni riunite 5ª e 6ª hanno esaminato il disegno di legge in oggetto, hanno espresso parere favorevole e hanno dato mandato al relatore di redigere la presente relazione, raccomandando che nella stessa fosse reso esplicito il riferimento analitico agli atti e provvedimenti di spesa per i quali si intende provvedere al regolamento dei rapporti giuridici.

BERLANDA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

21 ottobre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

Art. 2.

Ai contribuenti che nel periodo dal 1° ottobre alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano emesso fatture o registrato corrispettivi per operazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, senza tener conto degli aumenti di aliquota disposti con i decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, e 30 agosto 1980, n. 503, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 41, primo comma, e 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempre che l'emissione della fattura e la registrazione dei corrispettivi, relative alla differenza di imposta dovuta in base all'articolo precedente, siano effettuate con il procedimento di cui all'articolo 26, primo comma, dello stesso decreto entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le fatture devono, in ogni caso, essere registrate.

Art. 3.

Le agevolazioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, restano applicabili, fino alla scadenza dei prestiti, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dal 3 luglio al 30 settembre 1980. A tal fine per obbligazioni e titoli similari emessi si intendono quelli che siano stati sottoscritti.

Art. 4.

Sulle giacenze di benzina, di benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, di petrolio diverso da quello lampante e di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, esistenti alle ore 24 del 30 settembre 1980, in quantità superiore a 20 quintali, presso i depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburante, è concesso il rimborso di lire 1.059 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per la benzina e per i prodotti petroliferi aventi lo stesso carico fiscale, e di lire 1.276 per quintale per i gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Per ottenere il rimborso le ditte interessate devono farne richiesta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il rimborso può essere effettuato, con le modalità da stabilire dal Ministero delle finanze, anche mediante autorizzazione ad estrarre prodotti petroliferi, in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Art. 5.

L'aumento dell'imposta di fabbricazione previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, non si applica sugli alcoli nazionali o di importazione da chiunque o comunque detenuti alle ore 24 del 30 settembre 1980, risultanti da apposita denuncia da presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le ditte che abbiano presentato la denuncia di cui all'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, ovvero quelle che, non essendo tenute a presentare la detta denuncia, dimostrino, con idonea documentazione, di aver assolto direttamente l'imposta sulle giacenze denunciate a norma del precedente comma, hanno diritto al rimborso delle maggiori imposte che risultino essere state versate allo Stato in relazione alle quantità di alcoli che dalla denuncia di cui al precedente comma risultino detenute. Il rimborso può essere effettuato anche mediante compensazione con le imposte ancora dovute, a norma del secondo comma del citato articolo 18, per le quantità non comprese nella denuncia di cui al primo comma del presente articolo, ovvero mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso. I termini di pagamento delle imposte dovute ai sensi del predetto articolo 18 sono unificati alla data del 31 dicembre 1980.

Le domande di rimborso devono essere presentate all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate, secondo modalità da stabilire entro quindici giorni dalla predetta data dal Ministero delle finanze, da documentazione atta a comprovare l'avvenuto pagamento delle maggiori imposte di cui si chiede il rimborso.

Per le esportazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, la restituzione all'esportazione dell'imposta di fabbricazione nella maggiore misura prevista dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, spetta a condizione che la ditta interessata, secondo modalità e nei termini da stabilire dal Ministero delle finanze, provi con idonea documentazione di aver assolto l'imposta nella detta misura o presenti apposite dichiarazioni delle ditte produttrici o fornitrici dalle quali è stata assolta.

Per i contrassegni di Stato acquistati in base ai minori prezzi stabiliti dall'articolo 17 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e dall'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, posseduti dai fabbricanti e dagli imbottigliatori alla data del 30 settembre, devono essere corrisposte all'erario le relative differenze in base ai prezzi vigenti prima dell'entrata in vigore dei suddetti decreti-legge.

A tal uopo le ditte interessate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono fare alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, la denuncia dei quantitativi di contrassegni detenuti alla data del 30 settembre 1980 e non ancora applicati sulle bottiglie. Alla denuncia deve essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della differenza di prezzo.

Sulle somme non versate entro il termine di cui al comma precedente si applica l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286, nonchè una pena pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo dovuto all'erario.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.